

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
123/2013/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DALL'1 APRILE 2013, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 383/2012/R/com (di seguito: deliberazione 383/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 466/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 466/2012/R/eel);
- la deliberazione 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- il parere dell'Autorità 13 dicembre 2012, 535/2012/l/eel (di seguito: parere 535/2012/l/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 565/2012/R/eel);

- la deliberazione 28 dicembre 2012 dell'Autorità, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- la deliberazione 28 dicembre 2012 dell'Autorità, 581/2012/R/com (di seguito: deliberazione 581/2012/R/eel);
- la deliberazione 16 gennaio 2013 dell'Autorità, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 29/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 29/2013/R/eel);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 30/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2013/R/eel);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 31/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2013/R/eel);
- la comunicazioni trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 43070 del 24 dicembre 2012) (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2012), in data 28 marzo 2013, prot. 8941 (prot. Autorità 11130 del 20 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 28 marzo 2013) e in data 15 marzo 2013 (prot. Autorità 10648 del 15 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 15 marzo 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 1694 del 14 marzo 2013 (prot. Autorità 11204 del 21 marzo 2013);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20130058119 del 14 marzo 2013 (prot. Autorità 11285 del 21 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 14 marzo 2013);
- la comunicazione della Cassa del 19 marzo 2013 (prot. Autorità 11366 del 22 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 19 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- la domanda di energia elettrica, nel corso del 2012, ha registrato una dinamica negativa rispetto all'anno precedente, con una conseguente riduzione del gettito derivante dall'applicazione di quelle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh;
- i dati registrati nei primi mesi dell'anno 2013 evidenziano un'ulteriore tendenza alla riduzione dei consumi di energia elettrica rispetto all'anno precedente;
- con la deliberazione 6/2013/R/com l'Autorità ha disciplinato le agevolazioni per le popolazioni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi (di seguito: agevolazioni per le popolazioni terremotate), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12;
- dette agevolazioni prevedono, tra l'altro, l'applicazione di uno sconto sul pagamento degli oneri generali da parte dei beneficiari delle medesime agevolazioni; e che, considerati i volumi presumibilmente coinvolti, dette agevolazioni riducono ulteriormente il gettito delle componenti tariffarie rispetto a quanto già evidenziato nei precedenti alinea;
- con la comunicazione 15 marzo 2013, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 11.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 574/2012/R/eel,

evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto;

- con deliberazione 574/2012/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari per l'anno 2012 e per il periodo 2013-2016;
- con le comunicazioni 28 dicembre 2012 e 28 marzo 2013 la Sogin ha trasmesso, rispettivamente, il piano quinquennale della medesima società e le informazioni richieste al comma 2.2 della deliberazione 574/2012/R/com, relativamente al piano dei costi obbligatori e ai costi commisurabili;
- il gettito della componente tariffaria A2 risulta insufficiente a coprire gli oneri nucleari di competenza del 2013 e degli anni successivi, come stimabili sulla base delle informazioni di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 383/2012/R/com l'Autorità, tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, ha ritenuto opportuno pianificare in una prospettiva di medio termine l'aggiornamento della componente tariffaria A3, con l'obiettivo di:
 - a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto A3 nel corso del 2013;
 - b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011 relativamente alle competenze anteriori al 2012, al fine di consentire il progressivo riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l'effettivo peso della componente A3;
- con la suddetta deliberazione l'Autorità ha pertanto previsto un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3 (di seguito: Piano di rientro A3) con incrementi a cadenza trimestrale, fino a fine 2013, delle aliquote unitarie della medesima componente, programmati sulla base della vigente normativa in materia;
- con la deliberazione 581/2012/R/com l'Autorità ha attuato l'adeguamento graduale e programmato della componente tariffaria A3 di cui al precedente alinea;
- ai fini del suddetto aggiornamento, l'Autorità ha rettificato le previsioni del GSE elaborate nel dicembre 2012, tenendo conto:
 - a) della possibile riduzione del suddetto fabbisogno per l'incentivazione degli impianti CIP 6/92 in relazione alla proposta di cui al parere 535/2012/I/eel in merito alla definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento CIP 6/92 (di seguito: CEC);
 - b) di valutazioni che prevedono un minor onere, rispetto alle stime del GSE, conseguente alle deroghe di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 20 novembre 2012 ai fini del calcolo del CEC;
 - c) di minori oneri relativi al ritiro dedicato;
- le previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa con la comunicazione 14 marzo 2013, relativamente alle stime del fabbisogno di competenza degli anni 2012-2013, confermano sostanzialmente le previsioni elaborate dai medesimi nel dicembre 2012, con l'eccezione del ritiro dedicato, le cui previsioni sono state aggiornate con un valore analogo a quello ipotizzato dall'Autorità ai fini dello scorso aggiornamento tariffario;

- il percorso di aggiornamento della componente tariffaria A3 delineato nella deliberazione 383/2012/R/com risente delle sopra richiamate dinamiche, con particolare riferimento alla contrazione del gettito;
- con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel e 31/2013/R/eel l'Autorità ha avviato i procedimenti per la definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008, in ottemperanza alle pronunce in merito da parte del giudice amministrativo e ai fini di definire una regolazione organica per la definizione del medesimo valore di conguaglio;
- l'esito di detti procedimenti potrebbe determinare un aumento degli oneri in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2008, al momento non quantificabile.

CONSIDERATO CHE:

- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti tariffarie del sistema elettrico sono aggiornate dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno;
- in relazione ad alcuni chiarimenti forniti dalla Cassa con la comunicazione 19 marzo 2013 si evidenzia che il gettito della componente tariffaria UC6 risulta inferiore agli oneri attesi di competenza 2012 e 2013 in capo al relativo conto;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6, della deliberazione ARG/elt 242/10, ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;
- con la deliberazione 565/2012/R/eel l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2013 le tariffe e le condizioni economiche per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi comprese quelle relative alle utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- le ulteriori componenti tariffarie del settore gas sono aggiornate dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno;
- con la deliberazione 581/2012/R/com l'Autorità ha ritenuto opportuno adeguare in aumento le componenti tariffarie RE e RET, al fine di avviare, in via prudenziale, la raccolta dei fondi a copertura dei futuri oneri di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (di seguito: incentivazione CET) per il 2013, nelle more della pubblicazione del relativo decreto attuativo;

- gli oneri di incentivazione CET di competenza 2013 non sono al momento quantificabili;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 114/2012/R/com, l'Autorità, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del GSE, in relazione agli oneri di competenza relativi al conto A3, e l'ordinata liquidazione dei medesimi oneri in capo al GSE, ha previsto che, in deroga al comma 49.5, del TIT e fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GSE possa trattenere l'eventuale maggior gettito derivante dalla componente A3;
- con la medesima deliberazione 114/2012/R/com, l'Autorità ha, altresì, autorizzato la Cassa ad effettuare anticipazioni al Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle giacenze relative ai conti di cui al comma 47.1 del TIT, nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro;
- in esito agli adeguamenti in aumento della componente tariffaria A3 operati in sede dei recenti aggiornamenti tariffari in attuazione del predetto Piano di rientro A3, il GSE, nell'anno 2013, prevede una posizione finanziaria positiva a partire dal mese di febbraio fino al mese di settembre, come evidenziato nella comunicazione 14 marzo 2013;
- il conto A3, gestito dalla Cassa, presenta un indebitamento verso altri conti di gestione pari a circa 1,3 miliardi di euro, formatosi a partire dal 2009, nei limiti di quanto consentito dalla deliberazioni 114/2012/R/com e 466/2012/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di
 - a) di 30 milioni di euro entro il 30 aprile 2013;
 - b) di 20 milioni di euro entro il 31 maggio 2013;
 a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- adeguare in aumento la componente tariffaria A2;
- procedere all'aumento graduale e programmato della componente tariffaria A3 avviato con la deliberazione 383/2012/R/com;
- ai fini di cui al precedente alinea tener conto:
 - a) della probabile riduzione del gettito in seguito alla dinamica negativa del consumo di energia elettrica previsto anche per l'anno 2013, nonché in relazione alle agevolazioni per le popolazioni terremotate;
 - b) della possibile riduzione del fabbisogno per l'incentivazione degli impianti CIP 6/92 in relazione alla proposta di cui al parere 535/2012/I/eel, nonché di valutazioni che prevedono un minor onere conseguente alle deroghe di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 20 novembre 2012, in analogia con quanto già disposto dalla deliberazione 581/2012/R/com;
- modificare, pertanto, gli incrementi a cadenza trimestrale previsti dalla deliberazione 383/2012/R/com, operando un incremento della componente tariffaria

A3 orientativamente corrispondente ad un maggior gettito, su base annuale, di 650-700 milioni di euro;

- adeguare, in aumento, la componente tariffaria UC6;
- aggiornare, conseguentemente, anche le tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente alle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale adeguamento delle componenti RE e RET per tener conto degli oneri connessi all'incentivazione CET, di cui al decreto 28 dicembre 2012;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas;
- abrogare, a partire dal 1 aprile 2013, la deroga al comma 49.5, del TIT, di cui al punto 3, della deliberazione 114/2012/R/com

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
- a) di 30 milioni di euro entro il 30 aprile 2013;
 - b) di 20 milioni di euro entro il 31 maggio 2013;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2013, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 Gli oneri generali e le ulteriori componenti e il corrispettivo *TS_{max}*, da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 aprile 2013, sono fissati come indicato nelle Tabelle 5 e 6, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie UG₁, GS, RE e RS, in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui alla tabella 7, della deliberazione 581/2012/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui alla tabella 8, della deliberazione 581/2012/R/com, sono confermati.

- 3.3 Il valore della componente tariffaria CV^{os} , in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui al comma 4.3, della deliberazione 581/2012/R/com, è confermato.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 A partire dal 1 aprile 2013, la deroga al comma 49.5, del TIT, di cui al punto 3 della deliberazione 114/2012/R/com, è abrogata.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dall'1 aprile 2013.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni